



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pesaro

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 11/09/2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1313/2016 R.G. promossa da:

....., rappresentato e difeso dall'avv. BELFATTO GABRIELE,

RICORRENTE

contro:

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dai propri funzionari, a norma dell'art. 417 bis, c.p.c.,

RESISTENTE

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29.12.2016 l'istante esponeva di essere dipendente della convenuta dal 01.09.2015 su posto di sostegno.

Nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 era stata trasferita nell'ambito 0016 della Regione Emilia Romagna.



Deduceva che, pur avendo un punteggio (punti 57), aveva constatato che altri colleghi (analiticamente indicati) con punteggio inferiore, avevano ottenuto trasferimenti in ambiti indicati dall'istante. Poiché ciò costituiva violazione delle norme del CCNI che regolavano le operazioni di mobilità, chiedeva fosse ordinato alla convenuta il suo trasferimento al primo posto disponibile tra quelli indicati in domanda e non assegnati a docenti con priorità assoluta.

La convenuta si opponeva al ricorso per le ragioni che saranno esposte.

Parte ricorrente sostiene l'erroneità della procedura attuata dall'amministrazione scolastica così come disciplinata dal CCNI dell'8.4.2016 e dalla O.M. n. 241, perchè avrebbe indebitamente determinato il suo scavalcamento a vantaggio di docenti privi di titolo di preferenza o precedenza nei suoi confronti.

Al riguardo l'art. 6 del CCNI 8.4.2016 disciplina la mobilità in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C, rilevante nella fattispecie, prevede che *“FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.



La legittimazione di questa fonte contrattuale si rinviene nell'art. 4 del CCNL del 29.11.2007 che, a sua volta, la ripete dall'art. 4 del d.lgs. 165/2001, non essendo, palesemente, la mobilità del personale materia attinente all'organizzazione degli uffici (che ex art. 40, cit. è esclusa dalla competenza della contrattazione collettiva).

Lo stesso CCNI si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Da tali disposizioni, si ricava che non esiste un'unica graduatoria nazionale nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse.

Per le operazioni di mobilità in esame si sono sostanzialmente utilizzati i medesimi criteri che già avevano regolato la fase del piano straordinario di assunzione, così come previsti dai commi 100 e 101: *“All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando prioritaria ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”*; *“101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto e' assunto sono determinate*



scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata".

In sostanza, l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura. Ne consegue che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia per un ambito che egli ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze.

Si tratta di un criterio non palesemente irragionevole poiché, privilegiando la preferenza territoriale espressa dai candidati, assicura in maggiore misura rispetto ad altri criteri, la permanenza dell'insegnante nella sede assegnata e così la continuità didattica che è un valore importante nel settore.

Coloro che in ricorso sono stati indicati come ingiustamente beneficiati con l'assegnazione di ambiti più graditi alla ricorrente rispetto a quello di attuale assegnazione, lo sono stati in quanto hanno espresso tale ambito in posizione più avanzata nell'ordine delle preferenze, venendo, così, prioritariamente soddisfatti rispetto alla ricorrente.

Dunque, la mera allegazione dell'avvenuta assegnazione di posti in ambiti collocati, nell'ordine delle proprie preferenze, prima delle Marche, a docenti con punteggio inferiore, non può ritenersi sufficiente al fine di dimostrare l'erroneità della procedura, dovendosi tenere conto, così come pattuito dalle parti contraenti, prioritariamente dell'ordine di preferenze espresse e, solo nell'ambito di ciascuna preferenza, del punteggio.

Tali considerazioni non rilevano però in relazione alla posizione del concorrente ~ ~ ~ ~ ~, preferito al ricorrente nel primo ambito



prescelto, in un posto di sostegno dell'udito, pur con punteggio inferiore, l'Amministrazione ha dedotto che la priorità riconosciuta al [redacted] consegue al fatto che la ricorrente, nell'apposita sezione della domanda di mobilità aveva indicato detta tipologia di sostegno solo come terza scelta, preferendo dare priorità alle altre due tipologie di sostegno (sostegno psicofisici e sostegno vista) mentre il [redacted] l'aveva indicata come prima scelta.

Pare al decidente che in tal modo l'amministrazione non abbia applicato correttamente il CCNI.

Nell'ambito delle operazioni di mobilità i principi che regolano la formazione della graduatoria sono ribaditi più volte nel CCNI nei seguenti termini: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”* (all. 1 al CCNI; v. anche art. 6 del CCNI).

In alcuna parte del CCNI è dato desumere che l'ordine di preferenza delle tipologia dei posti di sostegno indicati in domanda costituisce un criterio di precedenza o preferenza che dir si voglia, rispetto agli altri concorrenti.

I criteri, come del resto dedotto dalla stessa convenuta sono nell'ordine: a) la preferenza di ambito territoriale; b) il punteggio; c) l'anzianità anagrafica. Non altri. Pertanto se, come dedotto dalla resistente, il sig. [redacted], con identica priorità d'ambito territoriale ed inferiore punteggio, è stato preferito



al ricorrente, sul posto di sostegno dell'udito, indicato dal ricorrente come 3^ scelta, lo è stato in modo illegittimo.

Il ricorso va quindi accolto con assorbimento degli ulteriori motivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4039,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla convenuta di trasferire la ricorrente al primo posto disponibile tra quelli indicati nella domanda e non assegnati a docenti con maggiore priorità d'ambito territoriale, punteggio e anzianità anagrafica.

Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida (applicando i minimi di tariffa), in complessivi €4039,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre contributo unificato se dovuto, iva e cpa come per legge.

Pesaro li 12.09.2017.

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Paganelli

